



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 286del - 5 LUG. 2016

Oggetto: Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento per l'attuazione dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:Consegnata il: - 8 LUG. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

*h**CR*

Deliberazione n.

286

Riunione del

- 5 LUG. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee;

VISTA la nota n.4623 del 1° luglio 2016 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per l'attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Federale con delibera n.481 del 18/19 settembre 2015 ed emendato dal Presidente Federale conformemente alle osservazioni del CONI;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee approvato dal Consiglio Federale con delibera n.481 del 18/19 settembre 2015 ed emendato dal Presidente Federale conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti

Allegato n. 1.....
Deliberazione n. 286.....
Riunione del..... 5 LUG. 2016.

Roma, - 4 LUG. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee:**
approvazione ai fini sportivi del Regolamento per l'attuazione dello Statuto
ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con nota n.4623 del 1° luglio 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per l'attuazione dello Statuto, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.481 del 18/19 settembre 2015 ed emendato dal Presidente Federale conformemente alle osservazioni del CONI.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI. La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini

C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.

Allegato n. ².....
Deliberazione n. 286.....
Riunione del.....5. LUG. 2016



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Consiglio federale
Roma, 18 – 19 settembre 2015

h

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PARTE I - LA FEDERAZIONE E I SUOI SOGGETTI | 4 |
| TITOLO I - SOGGETTI FEDERALI | 4 |
| CAPO I - GLI AFFILIATI: SOCIETA' E ASSOCIAZIONI | 4 |
| ART. 1 - Prima affiliazione | 4 |
| ART. 2 - Riconoscimento e denominazione sociale | 4 |
| ART. 3 - Domanda di affiliazione | 4 |
| ART. 4 - Durata dell'affiliazione | 5 |
| ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione | 5 |
| ART. 6 - Morosità degli Affiliati | 5 |
| ART. 7 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati | 5 |
| ART. 8 - Rappresentanza degli Affiliati | 5 |
| ART. 9 - Fusioni e fusioni per incorporazione degli Affiliati | 5 |
| ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione | 6 |
| CAPO II - I TESSERATI | 6 |
| ART. 11 - Tesseramento | 6 |
| ART. 12 - Modalità di tesseramento | 6 |
| ART. 13 - Categorie e fasce di età degli Atleti | 7 |
| ART. 14 - Modalità di svincolo | 9 |
| ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati | 10 |
| CAPO III - I TECNICI SPORTIVI | 11 |
| ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi | 11 |
| PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE | 11 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 11 |
| CAPO I - MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI | 11 |
| ART. 17 - Modalità di votazione | 11 |
| ART. 18 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali | 11 |
| TITOLO II - LE ASSEMBLEE | 11 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 11 |
| ART. 19 - Convocazione e Indizione | 11 |
| ART. 20 - Rappresentanza | 12 |
| ART. 21 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti | 13 |
| ART. 22 - Commissioni Verifica Poteri | 14 |
| ART. 23 - Commissioni di Scrutinio | 14 |
| ART. 24 - Diritto a voto | 14 |
| ART. 25 - Apertura delle Assemblee federali | 15 |
| ART. 26 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze | 15 |
| ART. 27 - Eleggibilità | 15 |
| ART. 28 - Presentazione delle Candidature | 16 |
| ART. 29 - Liste | 17 |
| ART. 30 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature | 17 |
| ART. 31 - Incompatibilità - Opzioni | 17 |
| ART. 32 - Votazioni | 17 |
| ART. 33 - Risultati delle votazioni | 20 |
| ART. 34 - Verbali delle Assemblee elettive | 20 |
| ART. 35 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee | 20 |
| TITOLO III - GLI ORGANI CENTRALI | 20 |
| CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE | 20 |
| ART. 36 - Potere di vigilanza e di controllo | 20 |
| ART. 37 - Attribuzioni e prerogative | 20 |
| CAPO II - IL VICE PRESIDENTE | 21 |
| ART. 38 - Attribuzioni e prerogative | 21 |
| CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE | 21 |
| ART. 39 - Convocazione e riunioni | 21 |
| ART. 40 - Pubblicità delle deliberazioni | 21 |
| ART. 41 - Convocazione e riunioni | 22 |
| CAPO V - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI | 22 |
| ART. 42 - Convocazione e riunioni | 22 |
| TITOLO IV - GLI ORGANI TERRITORIALI | 22 |
| CAPO I - I COMITATI REGIONALI | 22 |
| ART. 43 - Sede e funzionamento | 22 |
| CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE | 22 |
| ART. 44 - Formalità | 22 |
| CAPO III - IL PRESIDENTE REGIONALE | 22 |
| ART. 45 - Attribuzioni e prerogative | 22 |

| | |
|---|----|
| CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE..... | 23 |
| ART. 46 - Convocazione e riunioni..... | 23 |
| ART. 47 - Votazioni..... | 23 |
| ART. 48 - Pubblicità delle deliberazioni..... | 24 |
| ART. 49 - Attribuzioni e prerogative..... | 24 |
| CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE..... | 24 |
| ART. 50 - Attribuzioni e prerogative..... | 24 |
| CAPO VI - I COMITATI PROVINCIALI..... | 25 |
| ART. 51 - Sede e funzionamento..... | 25 |
| CAPO VII - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE..... | 25 |
| ART. 52 - Formalità..... | 25 |
| CAPO VIII - IL PRESIDENTE PROVINCIALE..... | 25 |
| ART. 53 - Attribuzioni e prerogative..... | 25 |
| CAPO IX - IL CONSIGLIO PROVINCIALE..... | 26 |
| ART. 54 - Convocazione e riunioni..... | 26 |
| ART. 55 - Votazioni..... | 26 |
| ART. 56 - Pubblicità delle deliberazioni..... | 26 |
| ART. 57 - Attribuzioni e prerogative..... | 26 |
| CAPO X - IL DELEGATO PROVINCIALE..... | 27 |
| ART. 58 - Attribuzioni e prerogative..... | 27 |
| CAPO XI - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI CON AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE..... | 27 |
| ART. 59 - Modalità di esercizio della vigilanza..... | 27 |
| CAPO XII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI SENZA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE..... | 28 |
| ART. 60 - Modalità di esercizio della vigilanza..... | 28 |
| TITOLO V - ALTRI ORGANI..... | 28 |
| CAPO I - I COMITATI E I CONSIGLI DI SETTORE..... | 28 |
| ART. 61 - Convocazione e riunioni..... | 28 |
| ART. 62 - Attribuzioni e compiti..... | 28 |
| CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI..... | 29 |
| ART. 63 - Sostituzioni di Consiglieri..... | 29 |
| CAPO III - CONSULTA FEDERALE..... | 29 |
| ART. 64 - Consulta federale..... | 29 |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE..... | 29 |
| CAPO I - SEZIONI PROVINCIALI..... | 29 |
| ART. 65 - Costituzione..... | 29 |
| CAPO II - COMMISSIONI FEDERALI..... | 30 |
| ART. 66 - Commissione nazionale Giudici di Gara..... | 30 |
| ART. 67 - Commissione federale Atleti..... | 30 |
| TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI..... | 30 |
| CAPO I - ENTRATA IN VIGORE..... | 30 |
| ART. 68 - Entrata in vigore..... | 30 |

PARTE I - LA FEDERAZIONE E I SUOI SOGGETTI

TITOLO I - SOGGETTI FEDERALI

CAPO I - GLI AFFILIATI: SOCIETA' E ASSOCIAZIONI

ART. 1 - Prima affiliazione

- 1.1 Le Società o Associazioni, di seguito indicate "Affiliati", che intendono praticare attività sportiva nell'ambito della F.I.P.S.A.S. devono essere affiliate ad almeno uno dei Settori federali.

ART. 2 - Riconoscimento e denominazione sociale

- 2.1 Gli Affiliati vengono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione.
- 2.2 Nella denominazione sociale devono essere indicate la finalità sportiva e la ragione dilettantistica.

ART. 3 - Domanda di affiliazione

- 3.1 La domanda di affiliazione può essere proposta in qualsiasi momento.
- 3.2 La domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Affiliato e compilata su apposito modulo all'uopo predisposto dalla Federazione, deve essere consegnata al Presidente del Comitato provinciale o al Delegato provinciale competente per territorio e contestualmente inviata in copia alla Segreteria federale.
- 3.3 La domanda di affiliazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
- Atto Costitutivo;
 - Statuto sociale;
 - elenco dei dirigenti sociali con relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;
 - elenco dei soci tesserati;
 - dichiarazione del Presidente dell'Affiliato che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e il possesso da parte degli atleti della certificazione medica, ove richiesta;
 - fotocopia del bollettino di versamento della quota di affiliazione nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria;
 - copia della domanda di ammissione alla Sezione provinciale (art. 62 dello Statuto federale), se costituita.
- 3.4 Con la presentazione della domanda di affiliazione, l'Affiliato accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei dati personali dell'Affiliato come da nota informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, allegata al modulo di affiliazione/riaffiliazione e in ogni caso consultabile sul sito federale.
- 3.5 In particolare, la F.I.P.S.A.S. tratterà i dati personali in relazione alle attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto federale.
- 3.6 L'affiliazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio federale che l'accoglie.
- 3.7 Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione la Segreteria federale darà notizie direttamente all'Affiliato interessato e al Presidente del Comitato provinciale o al Delegato provinciale.



- 3.8 In caso di mancata accettazione, le relative motivazioni devono essere comunicate al soggetto interessato da parte della Segreteria federale, entro il termine di dieci giorni dalla delibera del Consiglio federale.

ART. 4 - Durata dell'affiliazione

- 4.1 L'affiliazione ha durata dalla data di approvazione della relativa domanda da parte del Consiglio federale fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione

- 5.1 Il rinnovo dell'affiliazione deve essere eseguito entro il 30 giugno successivo alla data di scadenza effettuando il versamento alla Segreteria federale della quota nella misura stabilita dal Consiglio federale, sentita la Consulta federale.
- 5.2 Trascorso il termine ultimo del 30 giugno, le domande di rinnovo divengono irricevibili, con conseguente decadenza del rapporto associativo con la Federazione.
- 5.3 Gli Affiliati che non hanno effettuato il rinnovo nei termini previsti, per affiliarsi dovranno presentare la domanda con le stesse modalità previste per la prima affiliazione.

ART. 6 - Morosità degli Affiliati

- 6.1 Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti Organi federali comporta la declaratoria di morosità.

ART. 7 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati

- 7.1 Ogni modifica dello Statuto sociale vigente dovrà essere comunicata alla Segreteria federale, unitamente al verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata, per l'approvazione da parte del Consiglio federale, su delega della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 7.2 Di tali cambiamenti deve essere data apposita comunicazione al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 8 - Rappresentanza degli Affiliati

- 8.1 La rappresentanza degli Affiliati nei confronti della F.I.P.S.A.S. spetta al Presidente degli stessi o a coloro i quali tale potere sia riconosciuto da norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché in regola con il tesseramento alla Federazione.

ART. 9 - Fusioni e fusioni per incorporazione degli Affiliati

- 9.1 Ogni tipo di fusione può avvenire tra due o più Affiliati della stessa Regione in regola con il pagamento delle quote federali; ogni tipo di fusione deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio federale.
- 9.2 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Affiliato risultante dalla fusione.
- 9.3 Nel caso di fusione per incorporazione, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'Affiliato incorporante.
- 9.4 In caso di fusione è riconosciuto agli atleti il diritto di opzione in ordine al tesseramento con l'Affiliato risultante dalla fusione o incorporante, con conseguente possibilità di svincolo.
- 9.5 Nell'eventualità in cui i soggetti sopra richiamati decidano di continuare a svolgere l'attività sportiva con il nuovo soggetto creatosi, il vincolo sportivo rimarrà solo per la parte residua.



Alessandro Cherubini

- 9.6 Nella fusione il nuovo Affiliato che sorge acquisirà il rango e l'anzianità federale più elevati tra quelli maturati dagli Affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo agli stessi.
- 9.7 In caso di fusione per incorporazione, saranno invece mantenuti il rango e l'anzianità federale dell'Affiliato incorporante che acquisirà, altresì, tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni patrimoniali dei soggetti incorporati.
- 9.8 Delle fusioni e incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione

- 10.1 La cessazione di appartenenza alla F.I.P.S.A.S., nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio federale.

CAPO II - I TESSERATI

ART. 11 - Tesseramento

- 11.1 Il tesseramento è l'atto che vincola una persona alla F.I.P.S.A.S. in un rapporto giuridico-sportivo.

ART. 12 - Modalità di tesseramento

- 12.1 Per i singoli Tesserati

a) A mezzo di c/c postale.

La persona che intende tesserarsi può effettuare il versamento della quota a mezzo c/c postale.

b) A mezzo di opuscolo, disponibile presso un negozio o un centro convenzionato.

L'opuscolo può essere direttamente acquistato presso un negozio o in un centro convenzionato che consegnerà la parte di pertinenza alla Sezione provinciale o al Comitato provinciale.

c) On-line.

Il tesserato può accedere personalmente al sistema di tesseramento del portale federale sia per il rinnovo della tessera che per acquisirne una nuova.

- 12.2 Per i Tesserati appartenenti ad Affiliati.

a) A mezzo di c/c postale.

L'affiliato può effettuare il tesseramento dei propri soci versando la quota prevista tramite c/c postale.

b) On-line.

Gli Affiliati possono tesserare direttamente on-line.

c) Presso la Sezione provinciale o il Comitato provinciale.

Gli Affiliati possono effettuare il tesseramento direttamente presso la Sezione provinciale o il Comitato provinciale di pertinenza territoriale presentando un elenco dei soci che intendono tesserare.

- 12.3 Il tesseramento e il suo rinnovo devono essere effettuati nella Provincia di residenza.

- 12.4 Gli appartenenti ad Affiliati devono farsi rilasciare la tessera nella Provincia in cui ha sede l'Affiliato di appartenenza.

- 12.5 Il tesserato, previo pagamento della quota associativa prevista, acquisisce o rinnova la Tessera federale.

- 12.6 Il tesseramento ha validità annuale, con modalità anno/data, cioè di un anno a partire dalla data di versamento della quota associativa.
- 12.7 Per il tesseramento degli atleti extracomunitari devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal C.O.N.I. secondo la vigente legislazione in materia sportiva.

ART. 13 - Categorie e fasce di età degli Atleti

- 13.1 Gli atleti tesserati alla F.I.P.S.A.S. sono suddivisi nelle seguenti categorie agonistiche e non agonistiche; gli stessi sono inoltre suddivisi in fasce di età in base al Settore di appartenenza e alla disciplina praticata:

1) Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato

A) Discipline di attività subacquee:

a) Immersione in Apnea

- Kids 10 anni;
- Young da 11 a 13 anni;
- Junior U16 da 14 a 15 anni;
- Junior da 16 a 17 anni;
- Senior 18 anni e oltre.

La fascia d'età dei Senior è a sua volta suddivisa nelle seguenti categorie:

- Esordienti;
- 3^a Categoria (solo maschile);
- 2^a Categoria;
- 1^a Categoria;
- Elite.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

b) Pesca in Apnea

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni.

c) Tiro al Bersaglio Subacqueo

Non sono previste fasce di età.

I campionati maschili prevedono due categorie: 1^a e 2^a.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 16 anni.

d) Hockey Subacqueo

- Ragazzi da 10 a 13 anni;
- Under 19 da 14 a 18 anni;
- Under 23 da 19 a 22 anni;
- Elite 23 anni e oltre;
- Master 35 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

e) Rugby Subacqueo

- Ragazzi da 10 a 13 anni;
- Juniores da 14 a 20 anni;
- Seniores da 21 a 34 anni;
- Master 35 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

f) Fotografia Subacquea

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni.

g) Safari Fotografico Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni per i campionati di Safari Fotografico Subacqueo con uso dell'"ARA" e 14 anni per i campionati di Safari Fotografico Subacqueo in Apnea.

h) Video Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni.

B) Discipline di nuoto pinnato e orientamento:

Agli Affiliati che praticano queste discipline è riconosciuto il diritto di utilizzare, in occasione di manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali, la scritta: "Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - Nuoto Pinnato".

a) Nuoto Pinnato:

- Attività Promozionale
 - "Esordienti B" anni 8 e 9;
 - "Esordienti A" anni 10 e 11.
- Attività Agonistica
 - Categoria "Prima" anni 12 e 13;
 - Categoria "Seconda" anni 14 e 15;
 - Categoria "Terza" anni 16 e 17;
 - Categoria "Juniores" anni 18 e 19;
 - Categoria "Seniores" anni 20 e oltre.
- Attività Amatoriale
 - "Master 25" da anni 25 ad anni 29;
 - "Master 30" da anni 30 ad anni 34;
 - "Master 35" da anni 35 ad anni 39;
 - "Master 40" da anni 40 ad anni 44;
 - "Master 45" da anni 45 ad anni 49;
 - "Master 50" da anni 50 ad anni 54;
 - "Master 55" da anni 55 ad anni 59;
 - "Master 60" da anni 60 ad anni 64;
 - "Master 65" da anni 65 ad anni 69;
 - "Master 70" da anni 70 ad anni 74;
 - "Master 75" anni 75 e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le discipline di nuoto pinnato è 12 anni.

b) Orientamento:

- Esordienti Giovani da anni 15 ad anni 20;
- Esordienti Seniores 21 anni e oltre;
- Assoluti 15 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le discipline di orientamento è 15 anni.

c) Finball e Finbasket:

- Attività Promozionale
 - Esordienti da anni 8 ad anni 11.
- Attività Agonistica
 - Assoluti anni 12 e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le discipline di Finball e Finbasket è 12 anni.

2) Settore Pesca di Superficie

A) Discipline di acque interne:

- a) Pesca al colpo;
- b) Pesca alla Trota con esche naturali in torrente e in lago;
- c) Pesca con la mosca;
- d) Carp Fishing;
- e) Lancio Tecnico (Casting);
- f) Pesca con esche artificiali da riva e da natante;
- g) Pesca con la bilancella;
- h) Pesca al colpo (specialità Feeder).

A parte per la Pesca con la mosca, i partecipanti alle discipline di acque interne possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

- Esordienti da 10 a 14 anni;
- Giovanissimi da 15 a 17 anni;
- Allievi da 18 a 19 anni;
- Juniores da 20 a 24 anni;
- Seniores 16 anni e oltre;
- Master 55 anni e oltre.

Nella Pesca con la mosca le categorie sono le seguenti:

- Under 19 da 10 a 19 anni;
- Seniores 16 anni e oltre.

B) Discipline di acque marittime:

- a) Canna da riva;
- b) Surf Casting;
- c) Canna da Natante;
- d) Long Casting (Lancio Tecnico con peso di mare);
- e) Pesca con esche artificiali da riva e da natante;
- f) Pesca con la mosca;
- g) Bolentino;
- h) Traina Costiera;
- i) Traina d'Altura;
- j) Drifting.

I partecipanti alle discipline di acque marittime possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

- Under 13 da 10 a 13 anni;
- Under 16 fino a 16 anni;
- Under 21 fino a 21 anni;
- Under 24 fino a 24 anni;
- Seniores 16 anni e oltre;
- Over 55 55 anni e oltre.

ART. 14 - Modalità di svincolo

14.1 Il rilascio della Tessera vincola l'Atleta alla propria Società per l'annata agonistica in corso, salvo eventuale vincolo societario pluriennale liberamente accettato e sottoscritto dall'agonista.

14.2 Per annata agonistica si intende:

- nel caso delle discipline subacquee, di nuoto pinnato e orientamento, l'arco temporale che va dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo;



- nel caso di tutte le altre discipline, l'arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 14.3 L'Atleta che intende tesserarsi per un'altra Società o cessare l'attività agonistica deve comunicare questa sua decisione, per lettera raccomandata o per e-mail, alla Società di appartenenza. La comunicazione deve pervenire entro il 31 agosto nel caso delle discipline subacquee, di nuoto pinnato e orientamento o entro il 31 gennaio nel caso di tutte le altre discipline, altrimenti vale il principio del silenzio-assenso e l'Atleta deve ritenersi vincolato nella stessa Società anche per la successiva annata agonistica.
- 14.4 Il trasferimento a un'altra Società può essere ottenuto, con il consenso dell'Atleta, per:
- a) scioglimento o mancata partecipazione all'attività agonistica della Società di appartenenza;
 - b) accordo tra le Società, qualora l'Atleta non abbia ancora iniziato l'attività agonistica;
 - c) diniego immotivato, da parte della Società di appartenenza, a iscriverne un Atleta a campionati a carattere individuale; in questo caso l'Atleta deve inoltrare domanda di autorizzazione al trasferimento alla Segreteria federale e per conoscenza alla Sezione provinciale o al Comitato provinciale, corredandola di idonea documentazione comprovante il diniego da parte della Società di appartenenza. La Segreteria verificherà i fatti e, ove riscontrasse violato il diritto dell'Atleta, lo autorizzerà al trasferimento ad altra Società di sua scelta annullando la Tessera precedente e disponendo per il rilascio di una nuova Tessera federale;
 - d) espulsione dalla Società, qualunque sia il motivo; in questo caso l'Atleta è libero di trasferirsi presso un'altra Società richiedendo il rilascio di una nuova Tessera federale, solo per svolgere attività individuale;
 - e) svincolo d'Ufficio che, oltre alla fattispecie riportata nell'art. 9.4 di questo Regolamento, inerente i casi di fusione tra due o più Società, potrà avvenire anche per motivi di studio o di lavoro o di cambio di residenza; in tutti i casi sopra detti si dovrà prescindere dal consenso della Società di appartenenza;
 - f) mancata riaffiliazione della Società nei termini previsti.

L'Atleta, che ottiene il trasferimento, conserverà i diritti sportivi a livello individuale.

In via eccezionale, l'Atleta può ottenere il trasferimento, anche se ha iniziato l'attività agonistica, purché vi sia accordo tra le due Società e vi sia l'approvazione da parte della Giunta esecutiva o del Consiglio federale. In questo caso i diritti sportivi:

- individuali restano all'Atleta;
- societari vanno alla Società di appartenenza al momento della loro acquisizione.

ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati

- 15.1 I tesserati hanno il diritto di:
- a) partecipare all'attività federale;
 - b) partecipare alle Assemblee delle Società alle quali sono iscritti;
 - c) partecipare, quali Atleti, all'attività agonistica in base ai regolamenti specifici di ciascuna disciplina;
 - d) usufruire dei vantaggi, servizi, agevolazioni e provvidenze concesse dalla F.I.P.S.A.S. anche attraverso le Società di appartenenza;
 - e) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.
- 15.2 Con il tesseramento, qualunque sia la modalità prescelta, il singolo tesserato accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei suoi dati personali come da nota informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, per ogni attività connessa al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto federale.
- 15.3 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 15 dello Statuto F.I.P.S.A.S. e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.



- 15.4 La F.I.P.S.A.S. provvede ad assicurare i propri tesserati per i danni che dovessero loro derivare nello svolgimento dell'attività sportiva federale.

CAPO III - I TECNICI SPORTIVI

ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi

- 16.1 La figura dei Tecnici Sportivi è disciplinata dalla F.I.P.S.A.S. avendo conto del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi predisposto dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I. E' istituito l'Albo dei Tecnici Sportivi.
- 16.2 All'albo sono iscritti, conformemente all'art. 11 dello Statuto federale, gli allenatori e gli istruttori inquadrati presso le Società affiliate alla F.I.P.S.A.S..
- 16.3 Sono istruttori e allenatori i tesserati ai quali sia stata attribuita la relativa qualifica e siano stati abilitati all'insegnamento delle discipline sportive federali e alla preparazione agonistica degli atleti.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I - MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI

ART. 17 - Modalità di votazione

- 17.1 Le votazioni degli Organi collegiali avvengono, su decisione del Presidente della riunione, in forma manifesta per alzata di mano – prova e controprova – ovvero per appello nominale.
- 17.2 In caso di elezioni, nomine, votazioni su persone o quando lo richieda la natura dell'argomento, la votazione deve effettuarsi per scrutinio segreto.

ART. 18 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali

- 18.1 Delle riunioni degli Organi collegiali deve essere redatto, a cura del Segretario generale, apposito verbale che viene controfirmato dal Presidente.

TITOLO II - LE ASSEMBLEE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 – Convocazione e Indizione

- 19.1 Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente federale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 27.3, lettera a) e dell'art. 21.6 dello Statuto, almeno 40 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea. Le Assemblee nazionali sono indette dal Consiglio federale almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.
- 19.2 Le Assemblee regionali sono convocate dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 49.1 dello Statuto, almeno 30 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea regionale; se elettive, ai sensi dell'art. 47.6 dello Statuto, queste devono essere celebrate almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea

nazionale elettiva. Le Assemblee regionali sono indette dal Consiglio regionale almeno 45 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.

- 19.3 Le Assemblee provinciali sono convocate dal Presidente del Comitato provinciale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 57.1 dello Statuto, almeno 15 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea provinciale; se elettive, ai sensi dell'art. 55.6 dello Statuto, queste devono essere celebrate almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nazionale elettiva e almeno 15 giorni prima di quella regionale. Le Assemblee provinciali sono indette dal Consiglio provinciale almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.
- 19.4 Le Assemblee di Categoria sono convocate dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci almeno 30 gg. prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea di Categoria; le Assemblee di Categoria, di norma, si svolgono in concomitanza con l'Assemblea regionale elettiva per cui, per quanto riguarda la convocazione e l'indizione di queste Assemblee, si applica quanto riportato nel precedente art. 19.2.
- 19.5 Le Assemblee di Settore sono convocate dal Presidente federale o da chi ne fa le veci, ai sensi degli artt. 39.2 e 39.4 dello Statuto, almeno 40 gg. prima della data fissata per la celebrazione delle relative Assemblee di Settore; se elettive, queste devono svolgersi il giorno precedente a quello dell'Assemblea nazionale elettiva. Le Assemblee di Settore sono indette dal Consiglio federale almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea
- 19.6 In tutte le Assemblee federali si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 - commi quinto e sesto dello Statuto.

ART. 20 - Rappresentanza

- 20.1 Nelle Assemblee nazionali ordinarie e straordinarie, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere portatori di:
- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 2, fino a 200 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 3, fino a 500 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 4, fino a 1000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 5, fino a 1500 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 6, fino a 2000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 7, fino a 3000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 8, fino a 4000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 10, fino a 5000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 20, fino a 10.000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 40, sopra i 10.000 Affiliati aventi diritto a voto.
- 20.2 Nelle Assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate soltanto a Presidenti di Affiliati aventi diritto a voto o loro Delegati appartenenti alla stessa Regione di chi rilascia la delega.
- 20.3 Nelle Assemblee nazionali, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o i loro supplenti, eletti nelle rispettive Assemblee di Categoria, non possono essere portatori di alcuna delega.
- 20.4 Nelle Assemblee regionali, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati appartenenti alla Regione possono essere portatori di:
- 1 delega, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 20;
 - 2 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 50;
 - 3 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 100;



- 4 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 200;
 - 5 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 400;
 - 6 deleghe, oltre la propria, se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 800.
- 20.5 Nelle Assemblee di Categoria, gli Atleti e i Tecnici Sportivi aventi diritto a voto possono essere portatori di massimo 3 deleghe.
- 20.6 Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 10 Affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di 1 (una) sola delega.
- 20.7 Nelle Assemblee di Settore i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere portatori di:
- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 2, fino a 200 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 3, fino a 500 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 4, fino a 1000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 5, fino a 1500 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 6, fino a 2000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 7, fino a 3000 Affiliati aventi diritto a voto;
 - 8, fino a 4000 Affiliati aventi diritto a voto.
- 20.8 Nelle Assemblee di Settore le deleghe possono essere rilasciate soltanto a Presidenti di Affiliati aventi diritto a voto o loro Delegati appartenenti allo stesso Settore e alla stessa Regione di chi rilascia la delega.
- 20.9 Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate. Per le preclusioni alla partecipazione all'Assemblea si fa rinvio all'art. 19.7 dello Statuto.

ART. 21 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti

- 21.1 Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Tribunale Federale avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea sia per omessa che per errata attribuzione di voti.
- 21.2 Il ricorso, che può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto, deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale Federale, a pena di irreceivibilità, entro e non oltre 25 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto autografo del Presidente dell'Affiliato o di chi è legittimato a sostituirlo.
- 21.3 Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali affiliati controinteressati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria del Tribunale Federale le proprie controdeduzioni.
- 21.4 I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dal Tribunale Federale e, nel caso di reclamo, da depositare a pena di irreceivibilità entro 5 giorni dalla decisione del Tribunale Federale, dalla Corte Federale di Appello. In base ai provvedimenti adottati, la Segreteria federale compila una nota di modifica dell'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti e i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli Affiliati interessati dalla Segreteria federale a mezzo pubblicazione sul sito web federale ed esposta nella sede della verifica poteri in occasione dello svolgimento delle Assemblee.
- 21.5 Le decisioni della Corte Federale di Appello sono definitive.

ART. 22 - Commissioni Verifica Poteri

- 22.1 In tutte le Assemblee federali, le operazioni di verifica poteri sono svolte da Commissioni appositamente costituite, composte da tre membri prescelti tra soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee.
- 22.2 Le Commissioni Verifica Poteri sono Organi delle Assemblee e sono nominate rispettivamente dal Presidente federale, dal Presidente regionale o dal Presidente provinciale.
- 22.3 Le Commissioni si insediano 14 giorni prima della data dell'Assemblea per verificare le candidature presentate e almeno due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli Affiliati, l'identità dei partecipanti all'Assemblea e per accertare la validità delle deleghe.
- 22.4 Le Commissioni Verifica Poteri devono redigere apposito verbale delle operazioni compiute e comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi avverso l'operato delle Commissioni stesse affinché possa sottoporli all'esame delle competenti Assemblee.

ART. 23 - Commissioni di Scrutinio

- 23.1 Le Commissioni di Scrutinio, composte, ciascuna, da un Presidente e almeno due componenti nominati rispettivamente dal Presidente federale, dal Presidente regionale o dal Presidente provinciale tra i soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee, hanno il compito di provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del numero delle schede bianche, nulle e valide e del numero di voti validi riportati da ciascun candidato.

ART. 24 - Diritto a voto

- 24.1 Nelle Assemblee nazionali hanno diritto a voto gli Affiliati che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..
- 24.2 Nelle Assemblee nazionali hanno altresì diritto a voto i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti o loro supplenti.
- 24.3 Nelle Assemblee regionali hanno diritto a voto gli Affiliati della Regione che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..
- 24.4 Nelle Assemblee di Categoria hanno diritto a voto gli Atleti e i Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
- 24.5 Nelle Assemblee provinciali hanno diritto a voto gli Affiliati della Provincia che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..
- 24.6 Nelle Assemblee di Settore Pesca di Superficie e in quelle di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato hanno diritto a voto gli Affiliati al Settore che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano

Alessandro Cherubini

maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S..

ART. 25 - Apertura delle Assemblee federali

- 25.1 Nell'ora indicata per la costituzione, in prima convocazione, dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni perché possa verificarsi quanto disposto all'art. 25 dello Statuto.
- 25.2 In caso affermativo, la Commissione interrompe i suoi lavori e passa a redigere il verbale.
- 25.3 In caso negativo, la Commissione continua i suoi lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione stessa abbia accertato la valida costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
- 25.4 Il Presidente federale, regionale, provinciale o del Comitato di Settore, rispettivamente per la Assemblea nazionale, regionale, provinciale o di Settore, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea, ne assume provvisoriamente la presidenza e invita i partecipanti a eleggere l'Ufficio di Presidenza.
- 25.5 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario generale della F.I.P.S.A.S. o da un funzionario appositamente delegato.

ART. 26 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze

- 26.1 L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
- 26.2 Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per appello nominale.
- 26.3 In tutte le Assemblee, il Presidente o, in caso di assenza, il Vice Presidente:
 - dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto;
 - dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti a essa relativi.

ART. 27 - Eleggibilità

- 27.1 Possono essere eletti a cariche federali solo i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 63 dello Statuto, possesso che sarà dichiarato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione resa in conformità di un modello appositamente predisposto dalla Segreteria competente.
- 27.2 La mancanza, accertata dopo l'elezione, o il venir meno di uno dei requisiti di cui al predetto art. 63 comportano l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 28 - Presentazione delle Candidature

- 28.1 Le candidature, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire per iscritto o a mezzo di posta elettronica certificata.
- 28.2 Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.
- 28.3 Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica federale. Tutte le candidature devono essere sottoscritte dai candidati.
- 28.4 **Presidente federale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea nazionale elettiva.
- 28.5 **Consigliere federale**
I candidati alla carica di Consigliere federale di cui all'art. 31.5 dello Statuto, devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea nazionale elettiva.
- 28.6 **Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**
I candidati devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea nazionale elettiva, unitamente a un'autocertificazione che attesti la prescritta iscrizione all'ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti. Per questa candidatura non è necessario essere tesserati alla F.I.P.S.A.S..
- 28.7 **Presidente regionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea regionale.
- 28.8 **Consigliere regionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea regionale, specificando la Provincia di appartenenza.
- 28.9 **Rappresentante regionale di Settore**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato regionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea regionale, specificando il Settore di appartenenza.
- 28.10 **Presidente provinciale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato provinciale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea provinciale.
- 28.11 **Consigliere provinciale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato provinciale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea provinciale.
- 28.12 **Rappresentante provinciale di Settore**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato provinciale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea provinciale, specificando il Settore di appartenenza.
- 28.13 **Membro del Comitato di Settore**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria federale almeno 15 giorni prima della data della relativa Assemblea di Settore specificando il Settore al quale si intende candidarsi e dichiarando quale sia la principale attività federale svolta negli ultimi tre anni (Acque Interne o Mare nel caso del Settore Pesca di Superficie, Attività Subacquea o Nuoto Pinnato nel caso del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato).
- 28.14 **Delegato degli Atleti o dei Tecnici Sportivi all'Assemblea nazionale**
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria regionale almeno 15 giorni prima della data dell'apposita Assemblea di Categoria che si terrà in concomitanza con l'Assemblea regionale.

ART. 29 - Liste

- 29.1 Sulla base delle candidature espresse e depositate ai sensi del precedente art. 28 e una volta verificate, da parte della relativa Commissione Verifica Poteri, le dichiarazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, saranno, a cura delle competenti Segreterie, formate distinte liste di candidati per ciascun Organo elettivo da rinnovare, liste che saranno affisse nel luogo di svolgimento dell'Assemblea.
- 29.2 Le liste dovranno essere siglate dal Presidente che ha convocato l'Assemblea.
- 29.3 Gli elenchi delle candidature ammesse e quello delle candidature respinte, quest'ultimo con la dichiarazione sintetica delle motivazioni, saranno resi pubblici, a cura della competente Segreteria, immediatamente dopo che la relativa Commissione Verifica Poteri abbia terminato il proprio lavoro.
- 29.4 Per quanto riguarda gli elenchi delle candidature a cariche nazionali, questi saranno pubblicati sul sito federale.
- 29.5 Gli elenchi delle candidature alle cariche per gli Organi territoriali, sia di quelle ammesse che di quelle respinte, saranno affissi in apposito albo presso la sede dell'Organo territoriale competente entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta decisione.
- 29.6 Gli elenchi di tutte le candidature sono pubblicati almeno 11 giorni prima della celebrazione delle rispettive Assemblee.

ART. 30 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature

- 30.1 Avverso l'ammissione o la reiezione di una o più candidature è ammesso ricorso scritto al Tribunale Federale da presentarsi entro e non oltre dieci giorni prima della data della Assemblea alla Segreteria federale.
- 30.2 Il Tribunale Federale provvederà all'esame e alle decisioni sui ricorsi pervenuti almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle relative Assemblee.
- 30.3 Le decisioni del Tribunale Federale sono inappellabili.
- 30.4 In caso di accoglimento del ricorso, la competente Segreteria dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente sul sito internet federale o in appositi albi presso la sede dell'Organo territoriale competente.

ART. 31 - Incompatibilità - Opzioni

- 31.1 Entro 15 giorni dal verificarsi della situazione dell'incompatibilità, gli eletti a più cariche federali, centrali e territoriali, devono, a pena di decadenza dalla carica assunta posteriormente, depositare presso la Segreteria federale la dichiarazione di opzione.
- 31.2 A seguito delle opzioni, subentreranno nelle cariche rimaste vacanti e secondo l'ordine dei voti riportati, i candidati alla stessa carica non eletti che avranno riportato un numero di voti pari almeno alla metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.
- 31.3 Alla proclamazione provvede il Presidente federale, se la carica è nazionale, o il Presidente regionale/provinciale, se la carica è territoriale.


ART. 32 - Votazioni

- 32.1 Tutte le elezioni alle cariche federali, centrali e territoriali avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo.
- 32.2 Il voto segreto potrà, inoltre, essere richiesto anche in materia diversa dalle elezioni e sarà accordato se la richiesta sarà sostenuta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto a voto.
- 32.3 Per l'elezione del Presidente federale, di quello regionale e di quello provinciale valgono le norme riportate all'art 26.2 e 26.3 dello Statuto. Per l'elezione del Presidente federale valgono anche le norme riportate all'art. 28 dello Statuto.

Alessandro Cherubini

- 32.4 Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 32.5 A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.
- 32.6 Nella elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti potrà essere espressa una sola preferenza.
- 32.7 Nella elezione dei Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera a) dello Statuto non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore a tre.
- 32.8 Nella elezione dei Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera b) dello Statuto potranno essere espresse due preferenze nella categoria degli Atleti e una preferenza nella categoria dei Tecnici.
- 32.9 Nella elezione dei Comitati di Settore potranno essere espresse 6 preferenze nel caso del Settore Pesca di Superficie e 4 preferenze nel caso del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.
- 32.10 Nella elezione del Presidente regionale/provinciale, dei Consiglieri regionali/provinciali e dei Rappresentanti regionali/provinciali di Settore potrà essere espressa una sola preferenza.
- 32.11 Nella elezione dei Delegati degli Atleti e/o Tecnici Sportivi all'Assemblea nazionale, da effettuarsi in apposite distinte Assemblee di Categoria nell'ambito di ciascuna Regione, potranno essere espresse, per ciascuna categoria, un massimo di preferenze non superiore ai due terzi degli eligendi.
- 32.12 Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.
- 32.13 **Assemblea nazionale**
Il Presidente federale e il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soggetti costituenti l'Assemblea nazionale, previsti dall'art. 19.2 dello Statuto.
- 32.14 I 7 Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera a) dello Statuto sono eletti da tutti i Presidenti degli Affiliati o da un loro delegato.
- 32.15 I 5 Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera b) dello Statuto sono eletti da tutti i Delegati degli Atleti e Tecnici Sportivi o loro supplenti.
- 32.16 **Assemblea regionale**
Il Presidente regionale di cui all'art. 51.1, lettera a) e i Consiglieri regionali di cui all'art. 51.1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati appartenenti alla Regione o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.
- 32.17 I Rappresentanti di ciascun Settore federale di cui all'art. 51.1, lettera c) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati di ciascun Settore federale presenti nel territorio regionale con almeno 5 (cinque) "Società" o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.
- 32.18 **Assemblea di Categoria**
I Delegati degli Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea nazionale previsti dall'art. 19.2, lettera b) dello Statuto sono eletti, rispettivamente dagli Atleti e Tecnici Sportivi di ciascuna Regione, aventi diritto a voto, nella misura di 100 (cento) Delegati per gli Atleti e 40 (quaranta) Delegati per i Tecnici Sportivi. Nelle stesse Assemblee di Categoria dovrà essere inoltre eletto un supplente per ogni Delegato.
- I Delegati e i loro supplenti dovranno essere eletti proporzionalmente al numero di Atleti per il Settore Pesca di Superficie o Tecnici sportivi per il Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato presenti in ciascuna Regione avendo cura di assicurare il diritto di rappresentanza (un Delegato e un supplente) a tutte quelle Regioni nelle quali siano presenti un minimo di 2 Atleti e/o di 2 Tecnici sportivi.
- Per il Settore Pesca di Superficie, i Delegati degli Atleti (e i loro supplenti) di ogni Regione dovranno essere eletti in modo proporzionale al numero degli Atleti praticanti discipline che si svolgono in acque interne e a quello degli Atleti praticanti discipline che si svolgono in acque marittime di quella stessa Regione.
- Per il Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, i Delegati dei Tecnici sportivi (e i loro supplenti) di ogni Regione, dovranno essere eletti in modo proporzionale al numero dei Tecnici sportivi praticanti discipline relative all'attività subacquea e a quello dei Tecnici sportivi praticanti discipline relative al nuoto pinnato di quella stessa Regione.

h



Per determinare il numero di Delegati degli Atleti e dei loro supplenti spettante a ciascuna Regione si opera come di seguito descritto:

- a) per ognuna delle Regioni, si estrapola dal data base federale, il numero di Atleti praticanti discipline che si svolgono in acque interne e quello degli Atleti praticanti discipline che si svolgono in acque marittime;
- b) una volta in possesso di questi dati, si determina sia il numero totale degli Atleti presenti a livello nazionale che quello degli Atleti presenti in ciascuna Regione;
- c) si divide poi il numero di Atleti di ciascuna Regione per quello del totale degli Atleti presenti a livello nazionale e i numeri di volta in volta ottenuti si moltiplicano per 100, cioè per il numero di posti da ripartire;
- d) per ciascuna Regione si ottiene un numero, spesso decimale, che serve a stabilire la ripartizione degli ammessi; dapprima si prendono in considerazione solo le parti intere di tali numeri e si assegnano a ciascuna Regione i posti corrispondenti;
- e) quando in una Regione il numero che si ottiene è inferiore a uno, le si assegna comunque un posto;
- f) a questo punto restano alcuni posti ancora da assegnare fino a raggiungere il totale massimo di 100, posti che vengono attribuiti in base alla graduatoria dei decimali presenti nei numeri dei quali si era prima utilizzata solo la parte intera;

Per determinare il numero di Delegati dei Tecnici sportivi e dei loro supplenti spettante a ciascuna Regione si opera come di seguito descritto:

- a) per ognuna delle Regioni, si estrapola dal data base federale, il numero di Tecnici sportivi praticanti discipline relative all'attività subacquea e quello dei Tecnici sportivi praticanti discipline relative al nuoto pinnato;
- b) una volta in possesso di questi dati, si determina sia il numero totale dei Tecnici sportivi presenti a livello nazionale che quello dei Tecnici sportivi presenti in ciascuna Regione;
- c) si divide poi il numero di Tecnici sportivi di ciascuna Regione per quello del totale dei Tecnici sportivi presenti a livello nazionale e i numeri di volta in volta ottenuti si moltiplicano per 40, cioè per il numero di posti da ripartire;
- d) per ciascuna Regione si ottiene un numero, spesso decimale, che serve a stabilire la ripartizione degli ammessi; dapprima si prendono in considerazione solo le parti intere di tali numeri e si assegnano a ciascuna Regione i posti corrispondenti;
- e) quando in una Regione il numero che si ottiene è inferiore a uno, le si assegna comunque un posto;
- f) a questo punto restano alcuni posti ancora da assegnare fino a raggiungere il totale massimo di 40, posti che vengono attribuiti in base alla graduatoria dei decimali presenti nei numeri dei quali si era prima utilizzata solo la parte intera;

32.19 Risulteranno Delegati all'Assemblea nazionale gli Atleti e i Tecnici Sportivi che, nel proprio ambito e con distinte votazioni, avranno ricevuto il maggior numero di voti, mentre supplenti risulteranno eletti i candidati che seguiranno, per numero di voti, l'ultimo degli effettivi eletti.

32.20 **Assemblea provinciale**

Il Presidente provinciale di cui all'art.59. 1, lettera a) e i Consiglieri provinciali di cui all'art.59. 1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati appartenenti alla provincia o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

32.21 I Rappresentanti di ciascun Settore federale di cui all'art. 59. 1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati di ciascun Settore federale presente nel territorio provinciale con almeno 1 (una) "Società" o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

32.22 **Assemblea di Settore**

I membri dei Comitati di Settore Pesca di Superficie e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato sono eletti dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto di quello specifico Settore o dai loro delegati.



32.23 In tutte le votazioni per la elezione dei membri dei Comitati di Settore saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti salvaguardando quanto riportato nell'art. 41.2 dello Statuto in merito alla composizione interna dei due Comitati di Settore.

ART. 33 - Risultati delle votazioni

- 33.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, leggerà i risultati delle votazioni e proclamerà gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di Scrutinio.
- 33.2 I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi territoriali, unitamente al verbale dei lavori assembleari, dovranno essere trasmessi alla Segreteria federale, per iscritto ed entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, dal Presidente dell'Organo territoriale che, con il Segretario e con la Commissione di Scrutinio, firmerà detti elaborati.

ART. 34 - Verbali delle Assemblee elettive

- 34.1 Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 34.2 Il verbale dell'Assemblea nazionale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dalla Commissione di Scrutinio, deve essere conservato presso la Segreteria federale.
- 34.3 Il verbale dell'Assemblea regionale/provinciale è redatto con le medesime formalità: un esemplare viene trattenuto agli atti della Segreteria del Comitato regionale/provinciale, l'altro viene trasmesso alla Segreteria federale.

ART. 35 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee

- 35.1 Avverso la validità dell'Assemblea nazionale, regionale, provinciale, di Settore o di Categoria va proposto ricorso per iscritto alla Corte Federale di Appello.
- 35.2 I ricorsi sono proponibili sempre che nel corso delle relative Assemblee sia stata sollevata apposita eccezione che risulti dal verbale dell'Assemblea stessa.
- 35.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre cinque giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea la cui validità è oggetto del ricorso, e dovrà pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia federale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro gli indicati cinque giorni.
- 35.4 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere riconvocata una nuova Assemblea da celebrarsi entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione dell'esito del ricorso a cura della Segreteria federale che dovrà avvenire entro 48 ore dall'avvenuta decisione.

TITOLO III - GLI ORGANI CENTRALI

CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 36 - Potere di vigilanza e di controllo

- 36.1 Nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo riportati nell'art. 27 dello Statuto, al Presidente è data facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi della Federazione, a eccezione di quelle dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

ART. 37 - Attribuzioni e prerogative

- 37.1 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio federale e della Giunta esecutiva persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'Ordine del Giorno.

CAPO II - IL VICE PRESIDENTE

ART. 38 - Attribuzioni e prerogative

- 38.1 Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente federale nei casi previsti dall'art. 30 dello Statuto.

CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 39 - Convocazione e riunioni

- 39.1 La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, mediante posta o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 39.2 La convocazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 39.3 La convocazione deve essere obbligatoriamente inviata ai membri effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 39.4 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.
- 39.5 All'inizio della riunione i Consiglieri dovranno preannunciare gli argomenti da trattare nelle "Varie".
- 39.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente federale o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
- 39.7 In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano nella carica.
- 39.8 La prima riunione del Consiglio federale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 39.9 Nella sua prima riunione il Consiglio federale, a norma degli artt. 31.2 e 33.1, lettera e) nomina il Vice-Presidente e, a norma degli artt. 33.1, lettera f) e 35.1, elegge, con separate e distinte votazioni, i membri della Giunta esecutiva (due tra i Consiglieri degli Affiliati e 2 tra i Consiglieri rappresentanti degli Atleti e/o dei Tecnici Sportivi).
- 39.10 Il Consiglio federale, a norma dell'articolo 33.1, lettera m) nomina il Presidente e il Vice Presidente dei Comitati di Settore e dei Consigli di Settore. Gli stessi, di norma, vengono nominati tra i Consiglieri federali o i componenti dei Comitati di Settore.

ART. 40 - Pubblicità delle deliberazioni

- 40.1 Le deliberazioni del Consiglio federale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio federale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza degli Affiliati o mediante la pubblicazione sull'Organo Ufficiale della Federazione o mediante il sito federale o per il tramite degli Organi territoriali.
- 40.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati e ai tesserati che ne facciano richiesta copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.



CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 41 - Convocazione e riunioni

- 41.1 La Giunta esecutiva, composta ai sensi dell'art. 35.1 dello Statuto, è convocata dal Presidente senza obbligo di formalità se non quello del preavviso minimo di 24 ore.
- 41.2 Il verbale delle riunioni è messo a disposizione dei membri del Consiglio federale.

CAPO V - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 42 - Convocazione e riunioni

- 42.1 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.
- 42.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.
- 42.3 Nelle riunioni del Consiglio federale, il Presidente e i componenti del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

TITOLO IV - GLI ORGANI TERRITORIALI

CAPO I - I COMITATI REGIONALI

ART. 43 - Sede e funzionamento

- 43.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito dal Consiglio federale, ha sede nella città capoluogo della Regione.
- 43.2 Gli Organi del Comitato, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 44 - Formalità

- 44.1 L'Assemblea regionale si svolge, di norma, nella città capoluogo di Regione.
- 44.2 L'Assemblea regionale è disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni dello Statuto dettate per l'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria, nonché dalle norme contenute negli articoli dal 19 al 35 del presente Regolamento.

CAPO III - IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 45 - Attribuzioni e prerogative

- 45.1 Il Presidente regionale:
- presiede il Consiglio regionale;
 - firma gli atti del Comitato regionale;
 - indica e convoca il Consiglio regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio regionale;



- e) ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni regionali eventualmente costituite dal Consiglio regionale, con precisi compiti di natura consultiva;
 - f) convoca l'Assemblea regionale;
 - g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato regionale e della Federazione.
- 45.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio regionale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 45.3 In particolare, qualora non ne facciano già parte di diritto, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Delegati provinciali e i Presidenti dei Comitati e delle Sezioni provinciali costituiti ai sensi degli artt. 54 e 62 dello Statuto.
- 45.4 Il Presidente regionale risponde direttamente al Presidente federale, al Consiglio federale e all'Assemblea regionale della gestione e amministrazione del Comitato regionale.

CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 46 - Convocazione e riunioni

- 46.1 La convocazione del Consiglio regionale deve avvenire, mediante posta o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 46.2 La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 46.3 Della convocazione devono essere informati i Presidenti dei Comitati provinciali e i Delegati provinciali della Regione.
- 46.4 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.
- 46.5 Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da trasmettere in copia alla Segreteria federale e del quale viene data lettura nella riunione successiva.
- 46.6 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, avranno luogo nella città capoluogo di Regione.
- 46.7 La prima riunione del Consiglio regionale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 46.8 Nella sua prima riunione, il Consiglio, a norma dell'art. 51.2 dello Statuto, elegge il Vice-Presidente e il Segretario.
- 46.9 Alle riunioni del Consiglio regionale devono essere invitati i Consiglieri federali residenti nell'ambito regionale.

ART. 47 - Votazioni

- 47.1 Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale o per alzata di mano – prova e controprova.
- 47.2 La votazione per scheda segreta avviene per l'elezione del Vice-Presidente e per quella del Segretario, quando sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, in generale, quando riguarda persone.

ART. 48 - Pubblicità delle deliberazioni

- 48.1 Le deliberazioni del Consiglio regionale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio regionale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza degli Affiliati della Regione o direttamente o per il tramite dei Presidenti dei Comitati provinciali o dei Delegati provinciali.
- 48.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati che ne facciano richiesta copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

ART. 49 - Attribuzioni e prerogative

- 49.1 Il Consiglio regionale, oltre ai compiti elencati nell'art. 51.12 dello Statuto federale, è competente a:
- a) esprimere valutazione e parere su ogni richiesta di nuove convenzioni in materia di acque e impianti;
 - b) esprimere parere, su richiesta del Consiglio federale, in ordine a rinnovi di convenzioni in essere;
 - c) segnalare al Consiglio federale ipotesi di nuovi convenzionamenti;
 - d) svolgere attività di protezione civile e salvaguardia ambientale in conformità ai dettami degli Organi centrali federali.
- 49.2 Il Consiglio regionale ha inoltre il compito di coordinare le seguenti iniziative attribuite alle "Sezioni" dall'art. 62 dello Statuto:
- a) promozione e gestione del tesseramento federale;
 - b) gestione e organizzazione di gare, manifestazioni e campionati federali;
 - c) formazione tecnica e organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie.
- 49.3 A tal fine il Consiglio regionale richiederà ai Comitati provinciali e alle Sezioni Provinciali relazione documentata circa lo stato delle iniziative e i risultati connessi inviando poi al Consiglio federale, semestralmente, proprie valutazioni e suggerimenti.
- 49.4 Il Consiglio regionale ha inoltre il compito di:
- a) proporre, seguire e valutare tutte le leggi regionali che possano riguardare le attività federali. Dell'avanzamento dei lavori e dello stato dell'arte delle stesse dovrà essere in ogni momento tenuto aggiornato il Consiglio federale;
 - b) promuovere e perseguire l'uniformità delle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi nel proprio ambito territoriale;
 - c) promuovere e assicurare l'uniforme applicazione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni dell'ordinamento sportivo in materia di attività e pratica sportiva;
 - d) assumere iniziative, in materia di formazione, preparazione e aggiornamento tecnico dei giudici di gara regionali, quali previste dall'apposito regolamento federale.

CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE

ART. 50 - Attribuzioni e prerogative

- 50.1 Il Delegato regionale è nominato dal Consiglio federale.
- 50.2 Il Delegato regionale, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvale delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.
- 50.3 Il Delegato regionale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento nella Regione del numero minimo di Affiliati aventi diritto a voto, richiesto per la costituzione del Comitato regionale.



- 50.4 In questo caso il Delegato regionale provvederà all'immediata indizione dell'Assemblea elettiva per la costituzione del Comitato regionale.
- 50.5 Detta Assemblea sarà convocata nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 47 dello Statuto.

CAPO VI - I COMITATI PROVINCIALI

ART. 51 - Sede e funzionamento

- 51.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito dal Consiglio federale, ha sede nella città capoluogo della Provincia.
- 51.2 Gli Organi del Comitato, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

CAPO VII - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

ART. 52 - Formalità

- 52.1 L'Assemblea provinciale si svolge, di norma, nella città capoluogo di Provincia.
- 52.2 L'Assemblea provinciale è disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni dello Statuto dettate per l'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria, nonché dalle norme contenute negli articoli dal 19 al 35 del presente Regolamento.

CAPO VIII - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

ART. 53 - Attribuzioni e prerogative

- 53.1 Il Presidente provinciale:
- presiede il Consiglio provinciale;
 - firma gli atti del Comitato provinciale;
 - indica e convoca il Consiglio provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio provinciale;
 - ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni provinciali eventualmente costituite dal Consiglio provinciale con precisi compiti di natura consultiva;
 - convoca l'Assemblea provinciale;
 - assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato provinciale e della Federazione.
- 53.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio provinciale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 53.3 Ai sensi dell'art. 59.8 dello Statuto, devono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee provinciali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Consiglieri federali e i Consiglieri regionali che risiedono nel territorio provinciale.
- 53.4 Il Presidente provinciale risponde direttamente al Presidente federale, al Consiglio federale e all'Assemblea provinciale della gestione e amministrazione del Comitato provinciale.

CAPO IX - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 54 - Convocazione e riunioni

- 54.1 La convocazione del Consiglio provinciale deve avvenire, mediante posta o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 54.2 La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 54.3 All'Ordine del Giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.
- 54.4 Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da trasmettere in copia alla Segreteria federale e del quale viene data lettura nella riunione successiva.
- 54.5 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, avranno luogo nella città capoluogo di Provincia.
- 54.6 La prima riunione del Consiglio provinciale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 54.7 Nella sua prima riunione, il Consiglio, a norma dell'art. 59.2 dello Statuto, elegge il Vice-Presidente e il Segretario.

ART. 55 - Votazioni

- 55.1 Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale o per alzata di mano – prova e controprova.
- 55.2 La votazione per scheda segreta avviene per l'elezione del Vice-Presidente e per quella del Segretario, quando sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, in generale, quando riguarda persone.

ART. 56 - Pubblicità delle deliberazioni

- 56.1 Le deliberazioni del Consiglio provinciale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio provinciale ritiene opportuno siano divulgate, dovranno essere portate a conoscenza degli Affiliati della Provincia.
- 56.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati che ne facciano richiesta copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

ART. 57 - Attribuzioni e prerogative

- 57.1 Il Consiglio provinciale, oltre ai compiti elencati nell'art. 59.12 dello Statuto federale, è competente a:
- esprimere valutazione e parere su ogni richiesta di nuove convenzioni in materia di acque e impianti;
 - esprimere parere, su richiesta del Consiglio federale, in ordine a rinnovi di convenzioni in essere;
 - segnalare al Consiglio federale ipotesi di nuovi convenzionamenti;
 - svolgere attività di protezione civile e salvaguardia ambientale in conformità ai dettami degli Organi centrali federali.
- 57.2 Il Consiglio provinciale ha inoltre il compito di:
- promuovere e gestire il tesseramento federale;
 - gestire e organizzare gare, manifestazioni e campionati federali;
 - assicurare la formazione tecnica e l'organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie.



- 57.3 Il Consiglio provinciale ha inoltre il compito di:
- a) promuovere e perseguire l'uniformità delle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi nel proprio ambito territoriale;
 - b) promuovere e assicurare l'uniforme applicazione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni dell'ordinamento sportivo in materia di attività e pratica sportiva;
 - c) assumere iniziative, in materia di formazione, preparazione e aggiornamento tecnico dei giudici di gara provinciali, quali previste dall'apposito regolamento federale.

CAPO X - IL DELEGATO PROVINCIALE


ART. 58 - Attribuzioni e prerogative

- 58.1 Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
- 58.2 Il Delegato provinciale, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvale delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.
- 58.3 Il Delegato provinciale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento in Provincia del numero minimo di Affiliati aventi diritto a voto, richiesto per la costituzione del Comitato provinciale.
- 58.4 In questo caso il Delegato provinciale provvederà all'immediata indizione dell'Assemblea elettiva per la costituzione del Comitato provinciale.
- 58.5 Detta Assemblea sarà convocata nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 55 dello Statuto.

CAPO XI - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI CON AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 59 - Modalità di esercizio della vigilanza

- 59.1 Gli Organi territoriali sono tenuti a compilare la documentazione richiesta dall'ufficio Amministrazione federale inerente il rendiconto delle somme spese conservando agli atti le allegate copie degli ordinativi di pagamento, nonché a redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta.
- 59.2 Il rendiconto sarà reso in conformità al modello approvato dal Consiglio federale in armonia con le indicazioni del C.O.N.I..
- 59.3 La rendicontazione delle spese sarà effettuata con cadenza mensile, tenendo agli atti copia degli estratti conto bancari e delle ricevute attestanti i pagamenti eseguiti.
- 59.4 Il competente ufficio Amministrazione federale, verificata la regolarità, attribuirà nei corrispondenti programmi i costi sostenuti.
- 59.5 Il rendiconto dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Organo territoriale che lo presenta.
- 59.6 Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, il rendiconto dovrà essere integrato dall'Organo territoriale entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.
- 59.7 Il Consiglio federale provvederà all'approvazione del rendiconto con propria deliberazione, dando discarico all'Organo territoriale delle somme rendicontate.
- 59.8 Se gli elementi costitutivi del rendiconto e i contenuti della relazione rivelano distonie con i programmi di attività approvati dal Consiglio federale o si rilevino comportamenti che possano integrare ipotesi di irregolarità di gestione, l'ufficio Amministrazione federale ne informerà dettagliatamente il Consiglio federale per le relative decisioni, acquisiti previamente eventuali chiarimenti e controdeduzioni dell'Organo interessato e del Revisore dei Conti nominato.



CAPO XII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI SENZA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 60 - Modalità di esercizio della vigilanza

- 60.1 Gli Organi territoriali sono tenuti a inviare all'ufficio Amministrazione federale un rendiconto delle somme spese con allegate copie degli ordinativi di pagamento, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta.
- 60.2 Il rendiconto sarà reso in conformità al modello approvato dal Consiglio federale in armonia con le indicazioni del C.O.N.I..
- 60.3 La rendicontazione delle spese sarà effettuata con cadenza mensile, allegando copia degli estratti conto bancari e delle ricevute attestanti i pagamenti eseguiti.
- 60.4 Il competente ufficio Amministrazione federale, verificata la regolarità, attribuirà nei corrispondenti programmi i costi sostenuti.
- 60.5 Il rendiconto dovrà essere redatto su carta intestata della Federazione e sottoscritto in calce dal Presidente dell'Organo territoriale che lo presenta.
- 60.6 Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, il rendiconto verrà restituito all'Organo territoriale con invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.
- 60.7 Il Consiglio federale provvederà all'approvazione del rendiconto con propria deliberazione, dando discarico all'Organo territoriale delle somme rendicontate.
- 60.8 Se gli elementi costitutivi del rendiconto e i contenuti della relazione rivelano distonie con i programmi di attività approvati dal Consiglio federale o si rilevino comportamenti che possano integrare ipotesi di irregolarità di gestione, la Segreteria ne informerà dettagliatamente il Consiglio federale per le relative decisioni, acquisiti previamente eventuali chiarimenti e controdeduzioni dell'Organo interessato.

TITOLO V - ALTRI ORGANI

CAPO I - I COMITATI E I CONSIGLI DI SETTORE

ART. 61 - Convocazione e riunioni

- 61.1 I Comitati e i Consigli di Settore, di cui agli artt. 41, 42 e 43 dello Statuto, sono convocati dai rispettivi Presidenti mediante lettera contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno sette giorni.
- 61.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.
- 61.3 I Comitati e i Consigli di Settore si riuniscono almeno due volte l'anno; di norma, non più di quattro volte l'anno, salvo i casi di effettiva, particolare necessità.

ART. 62 - Attribuzioni e compiti

- 62.1 Ai Comitati di Settore è demandata la elaborazione degli schemi dei regolamenti tecnici e dei programmi di attività sportiva federale, annualmente approvati dal Consiglio federale.
- 62.2 Per la realizzazione di tali programmi, i Comitati di Settore potranno avvalersi anche di Commissioni regionali e provinciali di Settore non permanenti, appositamente costituite e disciplinate con delibera della Giunta esecutiva su proposta articolata del competente Comitato di Settore per quanto riguarda la composizione e i compiti che saranno, comunque, di natura consultiva.



- 62.3 Il Comitato di Settore propone al Consiglio federale:
- programmi annuali di attività;
 - delibere di spesa inerenti l'attività del Settore;
 - regolamenti particolari delle competizioni.
- 62.4 Al Consiglio di Settore Acque e Impianti è demandata la gestione e conduzione di impianti sportivi, di acque pubbliche e private, in concessione o in proprietà, nonché la gestione di quei particolari servizi e impianti che per la loro natura risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività federali.
- 62.5 Per la realizzazione di tali programmi il Consiglio di Settore Acque e Impianti si avvale dell'ausilio di Affiliati, Organi territoriali e Sezioni provinciali.
- 62.6 Il Consiglio di Settore Acque e Impianti provvede anche, per il tramite della propria Organizzazione territoriale, alla formazione tecnica delle Guardie Giurate Volontarie e/o delle Guardie Ittico-Ambientali adibite a compiti di tutela del patrimonio ittico e alla salvaguardia e recupero ecologico e ambientale del territorio nazionale.
- 62.7 Al Consiglio di Settore Didattica Subacquea è demandata la promozione, organizzazione e valorizzazione delle attività subacquee e la sicurezza dei praticanti, la salvaguardia dell'ambiente acquatico e la tutela del patrimonio naturale, culturale, monumentale e archeologico riferito agli ecosistemi acquatici, la formazione, la ricerca scientifica e quant'altro connesso alla fruizione dell'ambiente acquatico, l'incremento della qualità tecnica dei corsi in conseguenza dello sviluppo della ricerca internazionale, la promozione, la conoscenza e la diffusione delle diverse specializzazioni subacquee attraverso appositi programmi didattici.

CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 63 - Sostituzioni di Consiglieri

- 63.1 In caso di decadenza o dimissioni di componenti del Consiglio federale, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali o dei Comitati di Settore valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art 34 dello Statuto.

CAPO III - CONSULTA FEDERALE

ART. 64 - Consulta federale

- 64.1 Il Presidente federale, una o più volte l'anno, convoca la Consulta federale.
- 64.2 La riunione della Consulta può essere estesa, ove opportuno, anche ai Delegati provinciali e ai Presidenti dei Comitati e delle Sezioni provinciali.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - SEZIONI PROVINCIALI

ART. 65 - Costituzione

- 65.1 Gli Affiliati, previa autorizzazione del Consiglio federale, possono costituire un'Associazione Provinciale, così come previsto dall'art. 62 dello Statuto.



- 65.2 In ogni Provincia può essere costituita una sola Sezione provinciale alla quale devono aderire tutti gli Affiliati della Provincia stessa.
- 65.3 A questo proposito, gli Affiliati, contestualmente alla domanda di affiliazione, devono attestare di far parte della costituita Sezione o di aver fatto domanda di associazione.

CAPO II - COMMISSIONI FEDERALI

ART. 66 - Commissione nazionale Giudici di Gara

- 66.1 La Commissione nazionale Giudici di Gara ha funzioni di natura consultiva, è composta dal Presidente e dai Coordinatori nazionali GdG di Settore e ha il compito di mantenere il rispetto dei regolamenti tecnici dei Settori agonistici e assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio federale in merito alla preparazione e alla gestione dei Giudici di Gara.
- 66.2 Compiti e organizzazione sono disciplinati da apposito specifico Regolamento.

ART. 67 - Commissione federale Atleti

- 67.1 La Commissione federale Atleti ha durata quadriennale e funzioni consultive. Per la composizione, l'organizzazione e i compiti si fa riferimento al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti emanato dal C.O.N.I..

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - ENTRATA IN VIGORE

ART. 68 - Entrata in vigore

- 68.1 Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

